



STATUTO



1. Denominazione e sede legale

È costituita la Associazione di promozione dell'esperienza educativa e di cura del sogno, denominata "DREAM", con sede in Ivrea (TO).

L'Associazione potrà essere iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) a norma di legge; i relativi estremi di iscrizione dovranno essere indicati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni esterne.

Effettuata l'iscrizione nel Registro di cui all'art. 45 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la denominazione dell'Associazione sarà "Associazione Dreams ETS".

Ulteriori sedi operative e secondarie possono essere istituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione secondo le norme vigenti.

La durata dell'associazione è illimitata.

2. Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro, apartitica e apolitica. E' gestita secondo criteri di obiettiva economicità. Essa agisce in piena autonomia giuridica, patrimoniale ed economica ed esclusivamente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di azione volontaria, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione promuove il valore culturale, scientifico e sociale del sogno, riconoscendo che l'attività onirica svolge un importante ruolo biologico e psicologico, si pone prima delle sovrastrutture culturali, delle differenze etniche, religiose, linguistiche, costituendo uno strumento di igiene psichica innata nell'individuo e che unisce le comunità più diverse.

Per realizzare lo scopo l'Associazione svolge a sensi dell'art. 5 D.L. 3 luglio 2017 n. 117 in via esclusiva o principale le attività di interesse generale aventi per oggetto, ai sensi dell'art. 5 D.L. n.117:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge del 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.L.3 luglio 2017 n.117;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione e alla dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'Associazione per perseguire le proprie finalità si propone di valorizzare e diffondere l'esperienza educativa e di cura del sogno e della sua condivisione come pratica benefica per l'individuo e la collettività, attraverso seminari, laboratori, ricerche, progetti, azioni di sensibilizzazione, indirizzate in via indicativa e non esaustiva ai seguenti ambiti di attività

1. DREAM EDUCATION. Promozione dell'educazione al sogno nelle scuole e in contesti educativi, con particolare attenzione ai più giovani e alle problematiche che riguardano l'infanzia e l'adolescenza, e formazione per gli adulti che operano in ambito sociale e scolastico.
2. DREAM BANK. Realizzazione di una banca del sogno digitale per la raccolta sistematica dei sogni e la loro analisi a livello sociale e collettivo.
3. DREAM LAB. Attività laboratoriali e di ricerca sul sogno, in collaborazione con organizzazioni di analoga natura e partner scientifici, accademici e di ricerca.
4. DREAM APP. Sviluppo di applicativi digitali che aiutino le persone a entrare in contatto con i propri sogni e a connetterle tra loro.
5. TUTORING INDIVIDUALE E SOCIAL DREAMING. Esperienze di tutoraggio per coloro che vogliono esplorare i propri sogni, a livello individuale e di gruppo, portando l'esperienza nei contesti educativi, di lavoro, di socialità etc..
6. DREAM MUSEUM. Azioni per promuovere un museo del sogno ad Ivrea.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle indicate all'art.5 de D.L.117 del 3 luglio 2017, purché siano ad esse direttamente connesse, secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, al fine del miglior raggiungimento degli obiettivi e delle finalità presupposte dall'attività stessa.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione può:

- avvalersi della collaborazione di enti pubblici e/o privati stipulando convenzioni e accordi;
- stipulare ogni atto o contratto, tra cui l'acquisto e la vendita di beni mobili e immobili, l'assunzione di prestiti e mutui, la stipula di accordi e convenzioni, anche con donatori

che desiderino vincolare il lascito o la donazione, che siano considerati utili per il raggiungimento dello scopo dell'Associazione;

- ottenere contributi da Enti sia pubblici sia privati, e con ogni altro soggetto;

L'attività dell'Associazione è svolta nella massima trasparenza attuando anche idonee forme di comunicazione e di informazione verso le comunità di riferimento.

3. Patrimonio-Entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili acquisiti con tale specifica destinazione;

- da eventuali fondi di riserva;

- da erogazioni, donazioni e lasciti destinati a incremento del patrimonio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative degli Associati;

- contributi di Associati, di privati, di enti pubblici e privati, di organismi internazionali;

- donazioni e lasciti testamentari;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altri enti aventi identico o analogo scopo, individuati dal Consiglio Direttivo previo assenso, se necessario, della Pubblica Autorità competente, o alla Fondazione Italia Sociale.

4. Associati

Sono Associati coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione e coloro la cui domanda di ammissione in seguito verrà accolta dal Consiglio Direttivo.

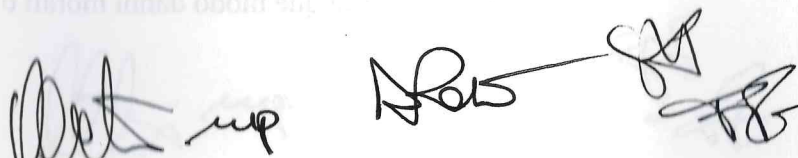
I minori di 18 anni possono assumere il titolo di associato solo previo consenso dei loro rappresentanti legali.

Nella domanda di ammissione devono essere dichiarati l'accettazione senza riserve dello Statuto dell'Associazione e l'impegno a concorrere nella realizzazione dello scopo.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.

Il ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. To the left, there is a circular stamp with the text "Consiglio Direttivo" and "Fondazione Italia Sociale". To the right, there is another circular stamp with the text "Direzione" and "Fondazione Italia Sociale".

nuovi aderenti nel libro associati dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea all'associazione.

Gli Associati hanno diritto:

- di eleggere in Assemblea il Consiglio Direttivo;
- di essere eletti come membri del Consiglio Direttivo;
- di partecipare, con diritto di voto a tutte le riunioni assembleari qualunque ne sia l'ordine del giorno;
- di votare tutti soltanto con un voto a testa;
- di conoscere i programmi e i mezzi con i quali verranno attuati lo scopo sociale e le eventuali attività direttamente ad esso connesse;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di prendere visione dei bilanci, rendiconti, verbali di deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo e della contabilità.

Gli Associati hanno gli obblighi:

- a) di osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.
- b) di versare le quote associative ed eventuali i contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- c) di concorrere all'attuazione delle iniziative sociali, ciascuno, peraltro, nei modi e con i mezzi che liberamente ritiene.

Il rapporto associativo cessa:

- a) per decesso dell'Associato.
- b) per recesso dell'Associato, da comunicare con dichiarazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è libero.
- c) per decadenza, pronunciata dal Consiglio Direttivo, in conseguenza dell'ingiustificato mancato versamento del contributo e/o della quota associativa.
- d) per esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:
 - persistente e deliberata violazione di obblighi statutari, o regolamentari, o deliberati dall'Assemblea;
 - inadempimento di obblighi assunti verso l'Associazione, tale da pregiudicare l'attuazione di iniziative già deliberate;
 - comportamenti scorretti, fraudolenti e/o lesivi dell'immagine e della reputazione dell'associazione;
 - arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'associazione, sempre salvo il



risarcimento del danno secondo le norme civili.

I provvedimenti di esclusione deliberati dal Consiglio Direttivo devono essere comunicati all'Associato interessato, il quale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare ricorso all'Assemblea indirizzandolo con raccomandata al Presidente.

L'Associato che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto sulle quote e contributi versati e, in generale, sul patrimonio dell'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

5. Quote e contributi degli Associati. Utili e avanzi di gestione.

Le quote di partecipazione degli Associati non sono rivalutabili e non sono trasferibili ad alcun titolo, né tra vivi né per causa di morte.

In nessun caso sono ammessi rimborsi di quote o di contributi versati.

Le restituzioni delle somme che gli Associati, i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e gli Associati incaricati di speciali compiti dagli organi sociali, spendessero per conto dell'Associazione avvengono a fronte di idonea documentazione.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve o capitale, salve le imposizioni di legge.

6. Organi

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;

7. L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e vi partecipano con diritto di voto tutti gli Associati. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo o quando ne faccia richiesta il 50% degli Associati.



L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione o in altro luogo purchè in Italia, mediante avviso, almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione (tre in caso di urgenza). L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'ordine del giorno; deve anche contenere la previsione della seconda convocazione. Può essere inviato per posta ordinaria, elettronica o fax.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente o, in caso di assenza, da un componente del Consiglio Direttivo nominato all'uopo dall'Assemblea. L'Assemblea elegge un segretario. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte per riassunto in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli Associati iscritti nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ciascun Associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un solo associato.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Tanto in prima che in seconda convocazione le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata per l'approvazione del bilancio e per la nomina delle cariche sociali e, comunque, almeno una volta all'anno.

L'Assemblea ordinaria delibera in merito:

- all'approvazione del bilancio e della relazione di missione a sensi dell'art 13 e 14 del Codice del Terzo Settore;
- alla nomina, scegliendoli tra gli Associati, dei membri del Consiglio Direttivo, stabilendone il numero;
- alle singole iniziative dell'Associazione;
- nomina e revoca l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione;



- determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 12 del presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Tanto in prima che in seconda convocazione le deliberazioni sono prese con il voto favorevole dei tre quarti degli intervenuti.

Le adunanze assembleari sono valide anche in video o tele-conferenza purché il mezzo adottato consenta a tutti gli Associati l'effettiva partecipazione alla discussione, nonché consenta al Presidente di effettuare le verifiche sui membri presenti e sui voti espressi.

La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario della riunione stessa.

8. Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, composto da tre a sette membri. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, i membri sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli con propria deliberazione. I membri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati o provvedere alla loro sostituzione.

Le dimissioni di un Consigliere avranno effetto dal momento dalla accettazione per iscritto da parte del Presidente o del Consiglio di Amministrazione, ovvero dalla data indicata dal dimissionario se successiva all'accettazione.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. L'avviso deve essere fatto pervenire a tutti i Consiglieri, almeno cinque giorni (tre in caso di urgenza) prima di quello fissato per la riunione, con qualsiasi mezzo che ne provi la ricezione. Ogni Consigliere deve fornire un indirizzo di posta elettronica aggiornato o un altro recapito dove ricevere gli avvisi delle



adunanze. Senza le suddette formalità il Consiglio può validamente riunirsi in forma totalitaria con la partecipazione di tutti i Consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe, ogni Consigliere ha diritto a un solo voto.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente. In assenza o impedimento di entrambi, gli intervenuti eleggono il Presidente della riunione.

Gli intervenuti alle riunioni del Consiglio Direttivo nominano di volta in volta, il segretario verbalizzatore, anche tra estranei al Consiglio.

Le adunanze sono valide anche in video o tele-conferenza purché il mezzo adottato consenta a tutti i Consiglieri l'effettiva partecipazione alla discussione, nonché consenta al Presidente di effettuare le verifiche sui membri presenti e sui voti espressi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario della riunione stessa.

Le cariche di Consigliere, Presidente, Vicepresidente sono gratuite. Sono rimborsate, se richieste e documentate, le spese sopportate per specifici incarichi. Eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione devono essere pubblicati secondo le norme di legge.

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio Direttivo, al Vice-Presidente e ai Consiglieri Delegati, nei limiti della delega loro conferita.

Il Consiglio Direttivo provvede a organizzare e ad attuare le iniziative dell'Associazione, a eseguire le deliberazioni dell'Assemblea, a provvedere per il funzionamento dell'Associazione, a predisporre eventuali regolamenti, a proporre all'approvazione dell'Assemblea progetti di iniziative rientranti nello scopo sociale. Può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri; può affidare incarichi ad Associati o a terzi, specificandone i compiti.

Il Consiglio Direttivo predispone il progetto di bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore dell'Associazione, definendone le deleghe.

9. Il Presidente – Vice Presidente



Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio Direttivo di cui fanno parte. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente convoca l'Assemblea; convoca e presiede il Consiglio Direttivo regolandone lo svolgimento delle riunioni.

Il Vice Presidente ha gli stessi poteri e compiti del Presidente, ma in via soltanto vicaria nel caso di sua assenza o impedimento opportunamente dimostrati.

Presidente e Vice Presidente sono rieleggibili per più mandati consecutivi.

10. Lavoratori nell'Associazione

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. I lavoratori del Terzo settore, secondo quanto stabilito dal D.L.117/2017, hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.L. 15 giugno 2015 n. 8. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione lorda annua. L'associazione darà conto del rispetto di tale parametro nella relazione di missione o, se richiesto dalla legge, nel bilancio sociale.

Eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai dirigenti devono essere pubblicati secondo la norma di legge.

11. Volontari e attività di volontariato

L'Associazione si avvale di volontari nello svolgimento delle proprie attività, ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è colui che svolge attività a favore del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neanche indiretto e per fini di solidarietà. La sua attività non può essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario.

Possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute, preventivamente

autorizzate e documentate, per l'attività prestata. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altra forma di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari devono essere assicurati dall'associazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontario, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice.

12. Esercizio Finanziario e Bilancio

L'esercizio Finanziario dell'associazione inizia il 1 ° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo amministrativo procede alla redazione del bilancio di esercizio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.L. 117 del 3 luglio 2017, secondo la modulistica definita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

13. Libri sociali obbligatori

In aggiunta alle scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 D.LGS. 117/2017, gli enti del Terzo settore devono tenere:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali.

Tali libri sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono e potranno essere visionati dagli

aventi diritto.

14. Organo di controllo - Revisore / Collegio dei Revisori dei Conti

L'Associazione, al superamento dei limiti di cui ai sensi dell'art. 30 del D.L.3 luglio 2017 n. 117, nomina un organo di controllo anche monocratico, scelto tra le categorie di cui all'art.2397 comma secondo del codice civile.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.L.3 luglio 2017 n. 117 l'associazione deve nominare il revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora il soggetto incaricato del controllo abbia i requisiti, l'organo di controllo, al superamento dei limiti di legge, esercita la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo e/o il Revisore dei Conti sono nominati dall'Assemblea.

L'organo di controllo e/o il revisore durano in carica tre esercizi. Il compenso loro spettante viene stabilito all'atto della nomina per tutta la durata dell'incarico. L'organo di controllo e/o il Revisore può essere rinominato senza limiti di mandati.

15. Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, con la maggioranza di cui all'art. 7, dall'Assemblea degli Associati, che deve anche nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli Associati, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

16. Norme applicabili

Per tutto quanto non disciplinato nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

